



***POLO TECNICO PROFESSIONALE
"A.M. BARLACCHI – A. LUCIFERO"***

Via G. Carducci – 88900 – Crotone – Tel 096262038
Codice Meccanografico: KRIS013007 - C.F. 91069780798
E-mail: kris013007@istruzione.it - PEC: kris013007@pec.istruzione.it
WEB: www.polobarlacchilucifero.edu.it

CONTRATTO

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

TRA

II POLO TECNICO PROFESSIONALE "A.M. BARLACCHI – A. LUCIFERO" con sede in Crotone in via G. Carducci, codice fiscale 91069780798 d' ora in poi denominate "Istituzione Scolastica", rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott. Girolamo ARCURI nato a Cosenza il 10/04/1966, codice fiscale RCRGLM66D10D086T

ED

II GRUPPO ROCCA SRL DIVISIONE MEDICALABOR con sede legale in Crotone alla via Firenze, 14, partita IVA 0194980797, rappresentato legalmente dal Dott. Leonardo Maria Rocca, nato a Crotone il 21.07.1953 e residente a Crotone in via G. Morelli, 10

PREMESSO

- che il D.Lgs 81/2008 prevede l'individuazione del Medico Competente, con particolare riferimento agli artt. 18 - 25 - 35 e 41;
- che l'Istituto ha la necessita di affidare l'incarico di Medico competente ad un professionista qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla norma in vigore per svolgere l'attività di Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.Lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio o possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che il D.L. 129/2018 che prevede la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 c.c.;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di fornitura di servizi di medicina del lavoro, di cui le premesse costituiscono parte integrante

Firmato digitalmente da GIROLAMO ARCURI

ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO

Il GRUPPO ROCCA SRL DIVISIONE MEDICALABOR rappresentato dal Dott. Leonardo Maria Rocca, dovrà impegnarsi per tramite del medico competente designato Dott. Pietro Borsani, nato a San Lucido (CS) il 24.02.1944, di seguito indicato come MEDICO COMPETENTE, a svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall' art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle seguenti sedi: Sede Centrale in Carducci 25

e pertanto dovrà:

- collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- inviare all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all' art . 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi ;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria ;
- trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/ 2008 .
- In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall' art . 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'Istituto .
- Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa Istituzione Scolastica per armonizzare tempi e modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall 'Amministrazione Scolastica .

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa . Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Medico Competente presterà Il servizio di sorveglianza sanitaria presso le sedi dell'Istituto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disguidi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione. Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l' Istituto.

ART. 3 - COMPENSO

L'importo contrattuale annuo complessivo per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente e il seguente:

• Incarico annuale	€ 500,00;
• Visita medica per singolo dipendente	€ 60,00;
• Giudizio di Idoneità alla mansione specifica	€ 10,00;
• Analisi ematochimiche (ove previsti da protocollo sanitario)	€ 25,00;
• Analisi Ematochimiche (ove previsto - caduno)	€ 25,00;
• Elettrocardiogramma (ove previsto - caduno)	€ 25,00;
• TETANO anticorpi IgG (ove previsto - caduno)	€ 25,00;
• Drug Test (ove previsto-cadauno)	€ 40,00;
• CDT (ove previsto-cadauno)	€ 40,00;
• Marca da Bollo su Fattura	€ 2,00;

I suddetti importi lordi e onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o spesa si intendono comunque esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18) DPR 633/72

Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest'ufficio, relative al servizio di fatturazione elettronica e: UF3QB9

Il GRUPPO ROCCA SRL DIVISIONE MEDICALABOR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale nè a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata dal 07/09/2025 al 31/8/2026.

ART. 5 – RECESSO

L'Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ci produca a favore del GRUPPO ROCCA SRL DIVISIONE MEDICALABOR alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 6 - OBBLIGO RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 8 - RINVIO E CONTROVERSIE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto e regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di CROTONE e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del GRUPPO ROCCA SRL DIVISIONE MEDICALABOR.

GRUPPO ROCCA SRL DIVISIONE MEDICALABOR
Il Legale Rappresentante
Dott. Leonardo Maria Rocca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

Firmato digitalmente da GIROLAMO ARCURI